

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Recepimento delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea riguardanti la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (959) . . .	166	Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (1777) . . .	178
PRESIDENTE	166, 167, 168, 170, 171 172, 174, 175, 177, 178	PRESIDENTE	178, 181, 182, 183
AUGELLO	169, 170	ANSELMI TINA	181
BRUSCA	169	GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	179
LUSSIGNOLI	170, 176	LUSSIGNOLI	180, 182
MENZIANI	177	MONSELLATO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	179, 183
MONSELLATO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	166 167, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177	PALOPOLI	178, 182
PALOPOLI	177, 178	VENTRE, <i>Relatore</i>	180
PASTORE	168, 169, 171, 174, 175, 176	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
SEPPIA, <i>Relatore</i>	166, 167, 169, 170 171, 172, 174, 177, 178	Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (1197) . . .	183
		PRESIDENTE	183
		ALLOCCA, <i>Relatore</i>	183

La seduta comincia alle 10.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Recepimento delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea riguardanti la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Recepimento delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele».

Ricordo ai colleghi che la discussione sulle linee generali è ancora aperta. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

SEPPIA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto nella relazione e nel momento in cui ho riferito alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto. Mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti.

MONSELLATO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo si riserva di intervenire in sede di discussione degli articoli e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le

api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato.

Il miele a seconda dell'origine si distingue in:

a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;

b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.

Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

Il relatore, onorevole Seppia, e gli onorevoli Pastore, Allocca e Augello, hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire il punto 1) con il seguente:

« 1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da

esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate »;

SEPPIA, *Relatore*. Si tratta di una corruzione di natura squisitamente tecnica.

MONSELLATO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al quarto comma, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.

Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:

1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:

miele di nettare non meno del 65 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;

2) tenore d'acqua:

non più del 21 per cento;

miele di brughiera (*Calluna*), miele di trifoglio (*Trifoglio sp.*) e di corbezzolo (*Arbutus*) non più del 23 per cento;

3) tenore apparente di saccarosio:

non più del 5 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di *Banksia menziesii* non più del 10 per cento;

4) tenore di sostanze insolubili in acqua;

non più dello 0,1 per cento;
miele torchiato non più dello 0,5 per cento;

5) tenore in sostanze minerali (cenere):

non più dello 0,6 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;

6) acidità:

non più di 40 milliequivalenti per kg.;

7) indice diastatico e tenore di idrosimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:

a) indice diastatico (scala di Schade):

a') non meno di 8;

a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg., non meno di 3;

b) HMF non più di 40 mg/kg. (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a'').

Il relatore, onorevole Seppia e gli onorevoli Pastore, Allocca e Augello hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Chiunque produca miele con caratteristiche di confezione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni ».

Devo far osservare al relatore che l'emendamento da me testé letto richiede un pronunciamento della I Commissione affari costituzionali.

SEPPIA, *Relatore*. La I Commissione affari costituzionali ha già espresso il proprio parere favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

Debbo far notare ai colleghi che nel caso in cui non venisse accolto l'emendamento testé letto dal presidente, porremo in essere una norma priva di sanzioni relative alle possibili violazioni del suo dispositivo.

PRESIDENTE. La I Commissione affari costituzionali si è già espressa favorevolmente sul disegno di legge nel suo complesso e nel suo testo originario, non sui singoli emendamenti.

Ritengo, pertanto che dell'emendamento del Comitato ristretto e a firma del relatore e dei deputati Pastore, Allocca e Augello all'articolo 2, in questa fase, possa essere approvato solo il principio base. Per la sua definitiva approvazione e per quella dello stesso articolo 2 dovremo aspettare il parere della citata I Commissione. Ritengo, inoltre, che in questo lasso di tempo possa essere investita della questione anche la Commissione giustizia, anche se il parere di quest'ultima non è vincolante.

MONSELLATO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio base dell'emendamento all'articolo 2.

(È approvato).

Trasmetterò questo emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze.

La discussione sull'articolo 2 è, pertanto, sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni.

Gli onorevoli Pastore, Palopoli e Calonaci hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: Non è consentita la miscelazione del miele con altro miele di provenienza italiana o straniera.

PASTORE. Sono tre le ragioni che ci hanno indotti a presentare questo emendamento. Innanzitutto perché, a nostro avviso, è necessario salvaguardare la denominazione di origine controllata del miele nazionale, nonché la denominazione floreale e vegetale di ogni miele.

La seconda ragione è di carattere puramente economico: desidero ricordare al rappresentante del Governo ed ai colleghi che noi importiamo dall'Argentina 64.300 quintali all'anno di miele e dal Messico 16.100 quintali. Poiché il prezzo medio di questi mieli è di 995 lire al chilogrammo, aumentate del 25 per cento a causa dei dazi doganali, contro le 2.000-2.200 lire del miele nazionale è evidente che vi è un incentivo per gli operatori del settore ad effettuare miscele di miele straniero, più economico, con quello italiano, cosa che costituisce ovviamente una notevole fonte di guadagno.

La terza ragione del nostro emendamento è puramente di carattere sanitario, in quanto, a nostro avviso, non vi sono sufficienti garanzie sanitarie per il miele proveniente dall'estero. Desidero ricordare, a questo proposito, che esiste un'infezione che colpisce gli alveari, la varroatosi, e che si riflette sul miele. Ora, mentre per il miele nazionale è possibile effettuare i necessari controlli, allo stato attuale delle cose non abbiamo, invece, sufficienti garanzie igienico-sanitarie per il miele che ci proviene dall'estero. Nel sud della Jugoslavia, ad esempio, sappiamo che questa malattia è particolarmente diffusa.

Desidero, per altro, ricordare ai colleghi che nazioni vicine alla nostra, come la Svizzera e la Germania Federale, hanno questa norma nel loro patrimonio legislativo, per cui non si vede per quale motivo non dovrebbe averla l'Italia.

AUGELLO. Le osservazioni del collega Pastore sarebbero accettabili se non si appalesasse la difficoltà di controllare tecnicamente la miscelanza di vari mieli. Nell'invitare, pertanto, il collega Pastore a chiarire questo punto, sottolineo che a me non risulta che esista un metodo sicuro che possa garantire questa ricerca di laboratorio.

Perciò, se manca questa possibilità di chiarificazione, è inutile, a mio avviso, introdurre una norma che servirebbe solo a creare una serie di contenziosi, senza risolvere alcun problema.

PASTORE. Sono onorato della competenza tecnica che mi si attribuisce in materia, ma debbo precisare che, non essendo un tecnico, non sono in grado di rispondere al quesito che mi è stato posto. Ribadisco, però, che, se paesi come la Svizzera e la Germania Federale, hanno introdotto una norma di tal genere, significa che la possibilità di effettuare i necessari controlli esiste. Si tratterà di mandare i tecnici del Ministero a verificare le condizioni attraverso le quali in quei paesi tale controllo viene effettuato.

SEPPIA, *Relatore*. Devo dire subito che l'emendamento di cui l'onorevole Pastore è primo firmatario mi lascia molto perplesso innanzitutto perché il testo in esame già contiene una indicazione secondo la quale al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto alcun prodotto, secondo il dettato dell'articolo 2. Il vero problema, perciò, è quello della qualità e delle caratteristiche del miele e di esso — ripeto — si occupa già l'articolo 2; il testo in esame prevede anche le sanzioni da applicare a coloro che contravvengano alle norme citate.

Esiste, tuttavia, un problema che ha una sua rilevanza e del quale bisogna pur tenere conto: mi riferisco al fatto che ormai assistiamo ad un volume di importazione di miele a basso prezzo che è praticamente pari alla produzione nazionale, il che crea un problema di tutela economica soprattutto nei confronti dei paesi che non fanno parte della CEE.

Quindi, nella misura in cui stabiliamo che non sono possibili miscele con altro miele di provenienza straniera, vi è il rischio che la legislazione nazionale entri in contrasto con le direttive della CEE: si tratta di un problema piuttosto complesso.

Vorrei ricordare che nella Repubblica federale tedesca si è adottata una disciplina completamente diversa dalla nostra. Vi è infatti il DOC per il miele ed esiste una associazione dei produttori che detta le regole, le caratteristiche del miele, ne controlla la qualità e con il DOC ne garantisce gli elementi anche all'esterno. Rispetto a questa realtà sono possibili soluzioni diverse dalle nostre, anche di miscele che modifichino le caratteristiche del miele, perché queste sono tutelate dall'associazione dei produttori tedeschi.

Credo che l'attuale dizione: « non può essere aggiunto nessun altro prodotto » sia abbastanza indeterminata e garantisca il rispetto della produzione di qualità, su cui ha espresso preoccupazioni l'onorevole Pastore. Pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento.

MONSELLATO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario.

BRUSCA. Non ho seguito molto da vicino questo provvedimento, ma considero la situazione del cittadino italiano che compra il miele. Francamente, non ho sentito motivazioni soddisfacenti per respingere una norma così semplice. Infatti, mentre sono del tutto convinto delle argomentazioni contrarie secondo cui non si può aggiungere nessun altro prodotto: è evidente, infatti, che al miele si può aggiungere miele perché, da qualsiasi parte esso provenga, è sempre miele.

Si è detto che all'articolo 2 si prevedono tutta una serie di caratteristiche organolettiche che il miele deve possedere, ma tra queste caratteristiche non viene compresa la possibile infestazione del miele, di cui ha parlato il collega Pastore, e non so se esse vengano modificate o no: è tutto da dimostrare. Pertanto, non comprendo che cosa osti ad aggiungere

una norma così semplice. Sono convinto della bontà dell'emendamento, per cui voterò a favore.

SEPPIA, Relatore. Si può anche aggiungere quel comma, però desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi questa riflessione: dagli elementi tecnici che sono stati forniti, oltre che a me, anche agli onorevoli Pastore e Augello, è emerso che non esiste una metodica di analisi che consenta di accertare la presenza di altre miscele che modifichino le caratteristiche del miele. Inoltre, la presenza di altre sostanze è già disciplinata dal provvedimento (forse l'onorevole Brusca non ha esaminato gli articoli del disegno di legge), per cui si tratta di una ripetizione pleonastica.

AUGELLO. Siccome in effetti possono sorgere perplessità, si potrebbe formulare l'emendamento nel seguente modo: « Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto né possono coesistere mescolanze di miele le cui caratteristiche siano diverse da quelle descritte nell'articolo 2 ».

LUSSIGNOLI. Propongo di accantonare l'articolo 3 per valutare meglio la proposta del collega Augello.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 3.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffa, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia, ecc. ecc.

In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità

tale da presentare un pericolo per la salute umana.

Il miele non deve:

- a) presentare sapore od odore estranei;
- b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
- c) essere scaldato in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
- d) presentare un'acidità modificata artificialmente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Gli onorevoli Seppia, Pastore, Allocca e Augello hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana.

È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con particolare riferimento all'assenza di residui di anti-parassitari e al rispetto dei limiti fissati con le ordinanze ministeriali di cui allo stesso articolo 5, lettera h) ».

Al terzo comma sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi; ».

Dopo il terzo comma aggiungere i seguenti commi:

« Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, lettera c), il trattamento termico deve essere applicato secondo le modalità seguenti:

- riscaldamento a 40° C, più o meno 5° C, da effettuarsi in tempi strettamente

necessari per rendere fluido il miele allo scopo di consentirne la filtrazione, il travaso ed il confezionamento;

- riscaldamento controllato di pastorizzazione, i cui parametri T/t, applicati anche in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del miele, devono corrispondere a valori all'uopo adeguati.

Gli accertamenti analitici sul trattamento di pastorizzazione, che devono prevedere anche il controllo della invertasi, vengono effettuati secondo metodiche di analisi approvate ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Le disposizioni di cui al terzo comma, lettera c), non si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per l'industria ».

Chiedo alla Commissione di valutare nell'ordine gli emendamenti suddetti, iniziando dal primo.

PASTORE. Il gruppo comunista voterà a favore di tale emendamento, anche se la sua formulazione non ci convince né ci soddisfa sino in fondo. L'argomento in esso preso in considerazione è già affrontato dal relatore e da me in sede di discussione sulle linee generali è, infatti, molto importante. Non è possibile, quindi, sottacere che la questione dell'inquinamento del miele con pesticidi, metalli pesanti ed antiparassitari dovrebbe essere affrontata in modo particolarmente incisivo. Ho davanti a me un articolo, scritto il 15 marzo scorso che testualmente recita: « Negli Stati Uniti è diffusissima la pratica di ricorrere, per valutare il rischio di una determinata zona, all'esame del miele degli alveari. Dalla quantità di sostanze tossiche che si trovano nel miele, come spia della presenza dei tossici nei fiori si risale a vere e proprie mappe di rischio ». In altri termini, si prende il miele come campione per valutare se una determinata zona sia inquinata o meno.

Ora, pur se è vero che l'emendamento che ci accingiamo a votare prende in considerazione le esigenze da più parti prospettate in sede di discussione sulle linee

generali, è anche vero che si fa riferimento ad una normativa ormai vecchia e superata, cioè alla legge n. 283 del 1962, mentre su questi argomenti si registra un continuo aggiornamento e progresso scientifico-tecnologico. Occorrerebbe, quindi, che la nostra legislazione, ed in particolare la legge che ci accingiamo ad approvare, si adeguassero a tale progresso. Il rischio, infatti, è quello di continuare a commercializzare miele contenente sostanze inquinanti, quali quelle che ho citato, dal momento che la legge del 1962 - almeno dal nostro punto di vista - non ci tutela affatto da tale inquinamento.

Nel riconfermare, quindi, il nostro voto favorevole all'emendamento in questione, invitiamo il Governo ad adeguare il più rapidamente possibile la legislazione in materia di inquinamento al progresso tecnologico e scientifico registrato negli ultimi anni.

SEPPIA, *Relatore*. Vorrei far notare all'onorevole Pastore che la « debolezza » da lui denunciata non è insita nell'emendamento, bensì nel suo « retroterra », cioè - come egli stesso ricordava - nella legge del 1962, la quale, per altro, ha visto solo di recente l'emanazione del suo regolamento di attuazione, che, inevitabilmente, è stato elaborato su norme di legge ormai ampiamente superate dal progresso scientifico.

Il problema di fondo è, quindi, quello di elaborare una legislazione, per la tutela degli alimenti e delle bevande del tutto nuova e fornirla di strumenti di attuazione e di controllo davvero efficaci ed agili.

MONSELLATO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

PASTORE. Mi riferisco ora al successivo emendamento: il secondo - nell'ordine

— dei tre presentati alla Commissione. In questo mio breve intervento, pur discutendo la Commissione dell'articolo 4, dovrò necessariamente far riferimento all'articolo 3, precedentemente accantonato. Nello articolo in questione si dispone che il miele non deve contenere residui di antiparassitari, di metalli pesanti e pesticidi e che non deve essere riscaldato ad una temperatura superiore ai 40 gradi, altrimenti verrebbero distrutti gli enzimi e le altre sostanze biologicamente contenute nel miele medesimo. Chi, però, può garantirci che tali enzimi e tali sostanze siano presenti nel miele di importazione? E chi ci garantisce che in esso non vi siano residui delle sostanze inquinanti che ho ricordato?

Riteniamo, pertanto, necessario includere nel contesto dell'articolo 3 una norma di carattere cautelativo da questo punto di vista, altrimenti rischiamo non solo di permettere una frode di natura economica, consentendo che venga spacciato per italiano miele che non lo è affatto, ma anche, con l'introduzione dello emendamento all'articolo 4 testé letto dal presidente, di non avere più la possibilità di controllare che il miele abbia quelle caratteristiche che noi abbiamo voluto avere approvando apposita norma in tal senso.

Ecco perché, pur esprimendo voto favorevole sull'articolo 4, invitiamo contemporaneamente i colleghi a riflettere sulla bontà del nostro emendamento all'articolo 3, in quanto i due problemi sono strettamente collegati.

SEPPIA, *Relatore*. In base alle osservazioni testé svolte, vorrei richiamarmi ad un momento di razionalità, in quanto, pur essendo favorevole al miele « con il tricolore », ritengo non sia il caso di esagerare. Infatti, partendo dalla presunzione che il miele italiano è il migliore, si arriva alla conclusione paradossale che tutti gli altri mieli è bene non si confondano con il nostro. Il vero obiettivo che ci dobbiamo proporre è, invece, a mio avviso, quello di accertare, attraverso analisi di

laboratorio, che tutti i mieli importati abbiano certe caratteristiche.

MONSELLATO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo del punto c) del terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, onorevole Seppia, presentato a firma congiunta con i deputati Pastore, Allocca ed Augello sostitutivo del punto c) del terzo comma, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, onorevole Seppia a firma congiunta con i deputati Pastore, Allocca ed Augello aggiuntivo di commi dopo il terzo, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Per il « miele per pasticceria », il « miele per l'industria » e il « miele di brughiera », fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1, 3, 4 e 5, è consentito un tenore massimo di acqua del 25 per cento, qualora detto tenore sia il risultato delle condizioni naturali di produzione.

Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal precedente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 2 milioni.

Il relatore, onorevole Seppia, e i deputati Pastore, Allocca ed Augello

hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria, del miele per l'industria, del miele di brughiera possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1), 3), 4), 5) e 6) ».

Lo pongo in votazione, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'uso della denominazione « miele », salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.

Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiara-

mente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione « miele » o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il « miele in favo » ed il « miele con pezzi di favo » devono essere designati come tali;

b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunità economica europea.

La denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:

1) un'indicazione inerente all'origine floreale o vegetale, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

2) un nome regionale, territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata.

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) e c), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

L'indicazione di cui al terzo comma, lettera a), deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500.000.

Il relatore, onorevole Seppia, ed i deputati Pastore, Allocca ed Augello hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla lettera a) del terzo comma, dopo le parole: « miele con pezzi

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

di favo » *le altre*: « , nonché il miele per pasticceria, il miele per l'industria ed il miele di brughiera ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Palopoli, Calonaci e Pastore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la prima parte del quarto comma con la seguente:

« La denominazione miele o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 deve essere accompagnata dalla indicazione nazionale e può essere completata tra l'altro da: ».

PASTORE. Rinuncio ad illustrare il nostro emendamento, in quanto ritengo che il suo contenuto sia sufficientemente chiaro.

SEPPIA, *Relatore*. Non sono contrario a questo emendamento, ma vorrei conoscere il pensiero del sottosegretario, perché vi è il problema del rapporto della nostra legislazione con le direttive della CEE. Se sull'etichetta si scrive l'indicazione nazionale, e cioè che il miele è italiano, è chiaro che si determinano problemi, se non altro di carattere psicologico. Per la verità, il rapporto fra la legislazione nazionale e quella europea è materia controversa; inoltre, con questo emendamento si introduce un elemento a difesa della nostra produzione di miele. Per questi motivi vorrei sentire il sottosegretario.

MONSELLATO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Si possono realmente creare le contrapposizioni a cui si è riferito il relatore, per cui sono contrario all'emendamento.

SEPPIA, *Relatore*. Vorrei far presente che, in base al punto 2) del quarto comma la denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da: « un nome regionale, territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine in-

dicata ». Qui ci dobbiamo ricollegare anche all'articolo 3, nel senso che non vi è la necessità di dare indicazioni particolari proprio alla luce di quanto previsto in questo punto 2). Ad ogni modo, lasciando da parte l'articolo 3 che è stato accantonato, esprimo parere contrario sull'emendamento poiché l'indicazione è già contenuta nell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Palopoli ed altri sostitutivo al quarto comma, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Seppia, Pastore, Augello e Allocca hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 1) del quarto comma sostituire la parola: « floreale » con l'altra: « fiorale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Seppia, Pastore, Augello e Allocca hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma aggiungere il seguente punto 3):

« 3) l'indicazione "vergine integrale", quando il prodotto non è stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione, mantenga inalterati i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni o sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di confezionamento ed alla data di scadenza ».

Gli onorevoli Calonaci, Pastore e Palopoli hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento Seppia ed altri:

Aggiungere i seguenti due commi:

« Qualora il miele sia stato sottoposto a trattamento termico inferiore a 40° C (più o meno 5° C) la denominazione "miele" deve essere accompagnata sulle confe-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

zioni o sull'etichetta dall'indicazione "miele non pastorizzato".

Qualora il miele sia stato sottoposto a trattamento termico superiore a 40° C (più o meno 5° C) la denominazione "miele" deve essere accompagnata sulle confezioni o sull'etichetta dall'indicazione "miele pastorizzato" ».

PASTORE. Ritiro il subemendamento, però mi permetto di sottolineare le ragioni che ci hanno spinto a presentarlo. In base alla normativa proposta dal gruppo informale di lavoro, abbiamo due tipi di miele: vergine integrale, che non è sottoposto ad alcun trattamento termico, e pastorizzato che viene sottoposto a trattamento termico superiore a 45 gradi. A nostro giudizio, vi è un tipo di miele intermedio, che sta tra quello vergine integrale e quello pastorizzato, e cioè il miele non pastorizzato ma sottoposto comunque a trattamento termico inferiore a 45 gradi. Pertanto, forse era più logico e razionale mantenere le tre denominazioni. Ad ogni modo, tenendo conto che esiste il rischio di appesantire questa materia e che non si tratta di una questione di fondo, ritiriamo il subemendamento.

MONSELLATO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Seppia ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Seppia ed altri aggiuntivo del punto 3), accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Seppia, Pastore, Augello e Allocca hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente comma:

« Qualora il miele sia stato sottoposto a trattamento termico superiore a 45° C la denominazione "miele" deve essere accompagnata dall'indicazione "pastorizzato" da apporsi sulle confezioni o sull'etichetta ».

MONSELLATO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Seppia ed altri aggiuntivo di un comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Per l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, l'autorità regionale procede in qualunque momento al prelievo di campioni di miele secondo le modalità previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Quando dalle analisi dei campioni prelevati risulti l'esistenza di un illecito sanzionato penalmente, l'autorità regionale trasmette immediatamente denuncia all'autorità giudiziaria, dandone senza indugio comunicazione al Ministero della sanità.

Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Indipendentemente dal procedimento penale l'autorità regionale può procedere al sequestro del miele che presenti pericolo per la salute umana. In tal caso la regione comunica i provvedimenti adottati e trasmette la relativa documentazione al Ministero della sanità che provvede ad informare le restanti regioni per l'adozione delle iniziative necessarie per la tutela della salute pubblica e per il conseguente coordinamento.

Gli onorevoli Palopoli, Pastore e Calonaci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« Per l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, il sindaco procede in qualunque momento al prelievo di campioni di miele secondo le modalità previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Quando dalle analisi di campioni prelevati risulti l'esistenza di un illecito sanzionato penalmente, il sindaco trasmette immediatamente denuncia all'autorità giudiziaria, dandone senza indugio comunicazione all'autorità regionale ed al Ministero della sanità.

Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, il sindaco dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante.

A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Indipendentemente dal procedimento penale il sindaco può procedere al sequestro del miele che presenti pericolo per la salute umana.

In tal caso il sindaco comunica i provvedimenti adottati e trasmette la relativa documentazione alla regione ed al Ministero della sanità che provvede ad informare le restanti regioni per l'adozione delle iniziative necessarie per la tutela della salute pubblica e per il conseguente coordinamento ».

PASTORE. Mi rendo conto che non è facile illustrare questo emendamento, perché si vengono a toccare problemi di natura istituzionale molto complessi. Sinteticamente possiamo dire che il problema si pone in questi termini: la competenza per l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal presente provvedimento è delle regioni o dei comuni? Secondo la versione del Governo, la competenza è delle regioni, tant'è vero

che si fa continuamente riferimento alla autorità regionale. A nostro giudizio, invece, la competenza è del sindaco e non dell'autorità regionale. Sosteniamo questa versione perché la legge n. 883 del 1978, che ha istituito il servizio sanitario nazionale, all'articolo 14 assegna, senza ombra di dubbio, questo compito alle autorità sanitarie locali.

D'altra parte, all'articolo 11 della medesima legge, allorché viene preso in considerazione l'argomento delle competenze regionali, non si fa nessun riferimento a questa materia. Il che significa che nella mente del legislatore, nel momento in cui esso ha posto in essere la legge n. 833 del 1978, non vi era l'intenzione di assegnare questi compiti alle regioni. Inoltre, all'articolo 13 della stessa legge si afferma, in particolare al secondo comma, che restano invariate le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Pertanto, si può facilmente costatare che a sostegno del nostro emendamento militano precise disposizioni di legge. Al di là di ciò, non bisogna dimenticare che esistono anche ragioni di carattere operativo che vanno pure nella direzione da noi indicata: infatti, dopo l'avvio del servizio sanitario nazionale, l'autorità regionale non ha più a disposizione gli strumenti con i quali fare gli accertamenti, dato che i medici provinciali con i loro rispettivi uffici e pure i vigili addetti ai servizi sanitari sono passati sotto la giurisdizione delle unità sanitarie locali.

Quindi, il nostro emendamento trova la sua ragion d'essere non soltanto in una corretta interpretazione della legge n. 833, ma anche nella necessità di un funzionamento razionale dei servizi. Ed è per questi motivi che invitiamo i colleghi a riflettere e ad accogliere il nostro emendamento, mirante ad assegnare la competenza in materia di controlli al sindaco quale autorità sanitaria locale.

LUSSIGNOLI. Ritengo che l'emendamento testé illustrato dal collega Pastore meriti un momento di riflessione, per cui, forse, sarebbe opportuno sospendere brevemente la seduta.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

PRESIDENTE. La soluzione più opportuna ritengo sia quella di accantonare per il momento l'articolo 7.

MENZIANI. Al fine di dare un contributo alla riflessione dei colleghi vorrei far loro osservare che le considerazioni svolte dall'onorevole Pastore sono senz'altro giuste, però se considerate quali punto di arrivo. A me pare, infatti, che nel definire il disposto dell'articolo 7, noi dovremo tener conto del fatto che assegniamo alle regioni dei compiti che esse, a loro volta con legge, dovranno affidare, sul piano esecutivo ed operativo, ai comuni. A me questa sembra la soluzione più corretta in quanto tiene conto dell'esistenza delle regioni le quali hanno potestà legislativa in questa materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'articolo 7.

(Così rimane stabilito).

Do pertanto lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale. Si applicano sino alla riforma organica della disciplina sulle sanzioni amministrative le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Gli onorevoli Pastore, Calonaci e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « l'autorità regionale », con le altre: « il sindaco ».

Poiché si tratta di argomento connesso al disposto dell'articolo 7, può rimanere stabilito di accantonare anche l'articolo 8.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Seppia, Pastore, Allocca e Augello hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. ...

« Il Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche chimico-fisiche, microscopiche ed organolettiche delle principali qualità di miele nazionale ».

MONSELLATO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PALOPOLI. Credo che sarebbe opportuno fare riferimento nell'articolo aggiuntivo anche agli altri Ministeri interessati, quali quello dell'agricoltura e quello dell'industria.

SEPPIA, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Palopoli ed accolgo il suo suggerimento inserendolo nell'aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'articolo aggiuntivo Seppia ed altri che, a seguito del suggerimento dell'onorevole Palopoli, accolto dal relatore, risulta così formulato:

ART. ...

« Il Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste e con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche chimico-fisiche, microscopiche ed organolettiche delle principali qualità di miele nazionale ».

(È approvato).

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 10.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Dovremmo adesso riprendere la discussione degli articoli 3, 7 e 8, precedentemente accantonati. Ritengo, però, più opportuno che sulla questione si rifletta un po' più approfonditamente, né, d'altra parte, una tale riflessione ci farebbe perdere del tempo, dato che oggi potremmo approvare gli articoli in oggetto ed i relativi emendamenti solo in via di principio, essendo obbligati ad attendere, per l'approvazione definitiva, il parere della I Commissione affari costituzionali.

SEPPIA, *Relatore*. Vorrei ricordare al presidente ed alla Commissione tutta che noi abbiamo chiesto ben due mesi fa il parere della I Commissione affari costituzionali sull'articolo 7.

PALOPOLI. Credo che sarebbe comunque opportuno interpellare la I Commissione un'altra volta.

PRESIDENTE. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che la I Commissione si è espressa favorevolmente sul disegno di legge nel suo complesso, ma non ancora sugli emendamenti.

SEPPIA, *Relatore*. La I Commissione affari costituzionali, nell'esprimere il pro-

prio parere, ha fatto riferimento all'articolo 9 della legge di recepimento ed armonizzazione della legislazione nazionale relativa agli zuccheri. L'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame è, infatti, del tutto simile a tale articolo 9.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,30.

SEPPIA, *Relatore*. La materia disciplinata dagli articoli 7 e 8, così come quella contenuta nell'articolo 3, è complessa e richiede un approfondimento maggiore di quello compiuto in questa breve sospensione, per cui propongo di rinviare il seguito della discussione ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (1777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari ».

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

PALOPOLI. Poiché abbiamo la fortuna di avere qui presente il sottosegretario Monsellato che ha seguito la prima parte dei nostri lavori e che si era impegnato a presentare una valutazione del Governo

sull'argomento, tenendo conto delle osservazioni svolte in Commissione, credo che, prima di pronunciarci, sarebbe opportuno sentirlo.

MONSELLATO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Effettivamente le cose stanno nei termini indicati dall'onorevole Palopoli, ma torno in Commissione per sostenere il disegno di legge nella speranza che la Commissione lo possa approvare. Per quanto riguarda il punto forse centrale del provvedimento, in cui si sottolinea che le cinquemila lire in più si danno per una compensazione della ritenuta fiscale, può darsi che tale somma non risponda esattamente alla ritenuta sul prelievo fiscale, per cui sorge la necessità di effettuare un calcolo preciso, in modo da poter trovare un punto di incontro e una soluzione al disegno di legge.

GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA. Mi pare che nella seduta precedente ci eravamo lasciati con l'intesa di trovare una soluzione migliore per dare una risposta più giusta al problema degli hanseniani sul piano legislativo formale e di merito e, con l'assenso del Governo, se non ricordo male, avevamo stabilito di riunirci di nuovo in Commissione per discutere alcune modifiche al disegno di legge. Nelle due precedenti sedute erano stati discussi i problemi inerenti alle condizioni di vita di coloro che sono affetti da questo particolare e certamente grave morbo, grave soprattutto per le conseguenze di ordine sociale e per le condizioni di vita cui purtroppo sono costretti i malati e i loro familiari; ed era stato rilevato, se non erro, con il consenso di tutte le parti politiche che la problematica relativa agli hanseniani andava affrontata in un modo più penetrante e complessivo. Infatti, il problema della lebbra è ancora oggi nel nostro paese un problema reale poiché continuano ad esistere dei focolai endemici, anche se limitati, e vengono registrati da 7 sino a 10 nuovi casi ogni anno.

In occasione della discussione relativa alla legge approvata da questa Commissione solo tre mesi fa il gruppo comunista

aveva, con estrema chiarezza, fatto riferimento ai problemi di emarginazione sociale degli hanseniani, conseguenti alla concezione che si ha della malattia; ed aveva pure richiamato la necessità di porre in essere degli strumenti che consentissero un superamento di fatto di tale emarginazione attraverso forme di risocializzazione e di reinserimento nel mondo del lavoro, una volta superata la fase acuta e contagiosa della malattia. Avevamo, inoltre, suggerito che si studiassero nuove misure di carattere sanitario a scopo preventivo, congiuntamente all'approntamento di iniziative ed all'assunzione di impegni a fini informativi ed educativi, rivolti soprattutto alle popolazioni di quelle zone dove persiste il morbo di Hansen.

Non credo sia il caso di ripetere ancora una volta le osservazioni che in occasione dell'approvazione della precedente legge abbiamo avuto modo di svolgere, ma non posso fare a meno di ricordare ai colleghi che le associazioni degli hanseniani, attraverso la stampa che si occupa di questo argomento, hanno avanzato delle richieste ben precise — tra l'altro appoggiate dall'Organizzazione mondiale della sanità — rifiutando l'isolamento e mirando a far sì che il morbo di Hansen venga considerato alla stregua di qualsiasi altra malattia infettiva.

In parole povere, quello che si chiede è che venga fatto di tutto per far uscire dal « ghetto » questi malati: noi riteniamo, quindi, che il sussidio erogato a favore degli hanseniani e dei loro familiari trovi la sua ragion d'essere in motivazioni di carattere strettamente sociale. Il tipo di malattia, infatti, per la paura che ingenera nella gente, per il rifiuto psicologico dei malati stessi, porta alla perdita del posto di lavoro ed alla esclusione pressoché totale del malato dalla società. E proprio per questo motivo la misura particolarmente elevata del sussidio, rispetto a quello erogato in favore di altri handicappati gravi o gravissimi, ha una sua giustificazione ed una sua legittimazione. Il problema non è, quindi, rappresentato dalla misura del sussidio, dal momento che esso consente all'hanseniano ed

alla sua famiglia di continuare a condurre una vita dignitosa; il problema vero — e sul quale noi intendiamo porre l'accento — è quello del reinserimento nella società del malato, reinserimento che noi non consentiamo con il disegno di legge al nostro esame. Per il raggiungimento di tale scopo è e sarà necessario predisporre nuove misure, quali quelle che ho ricordato; ciò non toglie che sin da adesso e attraverso il sussidio stesso sia possibile prevedere ed individuare nei meccanismi economici delle forme di incentivazione alla ricerca di un lavoro. A questo scopo ci sembra opportuno elevare il tetto del sussidio, previsto nella legge n. 126 del marzo scorso e fissato in 7 milioni e mezzo; tale aumento, infatti, consentirebbe di erogare un sussidio intero a chi, avendo perduto il lavoro, non ha alcuna altra fonte di reddito e di scarlo per chi, invece, altre fonti di reddito possiede.

LUSSIGNOLI. Pur non avendo potuto partecipare alla riunione precedente della Commissione nel corso della quale è stato preso in considerazione l'argomento, ho saputo che una delle questioni sulle quali più si è dibattuto è stata quella del metodo con il quale si debba procedere all'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Nel corso del dibattito relativo alla legge n. 126 del marzo scorso ed anche di quello che si è svolto su questo nuovo disegno di legge, il gruppo della democrazia cristiana e, comunque, la Commissione nel suo insieme — in questo senso andava l'intervento della collega Giovagnoli — hanno posto l'accento sulla necessità di individuare dei meccanismi che consentissero la reintegrazione degli hanseniani, sottraendoli da quelle forme di ghettizzazione ricordate dai colleghi che mi hanno preceduto. Ritengo che ci siamo già espressi in questo senso con una valutazione sostanzialmente unanime. A questo punto dovremo cercare di tradurre queste nostre valutazioni in proposte concrete che consentano alla Commissione di approvare il provvedimento al nostro esame.

Mi sembra che il Governo abbia avanzato una timida proposta. Infatti, penso che dopo il dibattito svoltosi nelle settimane precedenti, dal quale sono emerse alcune indicazioni, il Governo si sarebbe presentato questa mattina con qualche proposta più concreta su cui poterci esprimere. Ora, poiché la Commissione ha già espresso indicazioni di massima nel corso della discussione, ritengo opportuno accertare se esiste la possibilità di tradurre tali indicazioni in proposte concrete.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VENTRE, *Relatore*. Per la terza volta il problema degli hanseniani torna al nostro esame. Prima di tutto sento il dovere di respingere il coinvolgimento del presidente Urso e del collega Lussignoli nelle accuse formulate dall'associazione degli hanseniani, che vengono indicati nel disegno di legge addirittura come una categoria, tra poco diventeranno una corporazione. Tale associazione, in un telegramma inviato alle massime autorità della nostra Repubblica, ha affiancato al mio nome, io che chiedevo in sostanza un aggiornamento della discussione, anche quello del presidente, al quale devo dare atto di aver dimostrato tenacia, correttezza e di aver avvertito l'esigenza, espressa non solo in quest'aula ma anche in quella di Montecitorio, dove sediamo vicini, di concludere questo argomento al più presto.

Devo anche dare atto al collega Lussignoli (si farà a Brescia, nella sua città, un corteo di protesta) di aver cercato di definire questo problema in modo equilibrato.

PRESIDENTE. Anche a Lecce si farà un corteo.

VENTRE, *Relatore*. Desidero rilevare, comunque, che condivido l'impostazione generale dei nostri lavori e le considerazioni svolte dall'onorevole Giovagnoli: anche nel mese di marzo dicemmo che gli atti frammentari, aventi destinazione limi-

tata e specifica, fanno degenerare i provvedimenti legislativi in atti amministrativi. Condividiamo quindi l'esigenza che è stata manifestata ed auspichiamo che il problema venga risolto in una visione organica. Ma lo spirito del disegno di legge è un altro, e cioè di adeguare quanto stabilito nel recente passato affinché l'hansiano percepisca effettivamente la somma di 20 mila lire giornaliera. Non mi soffermerò su cose già dette sia per evitarvi il tedio di ascoltarmi, sia per evitare che nel resoconto sommario si scriva per la terza volta che mi sono richiamato alle precedenti considerazioni.

Vengo dunque al sodo. Se i miei ricordi sono validi, esistono le cosiddette rendite di monopolio, edilizie, fondiari e fiscali. In occasione cioè di una tassazione, di una imposizione tributaria, per una lira e cinquanta centesimi, si ha un arrotondamento da parte del venditore che vende con un aggravio di lire due, determinando così quello 0,50 di rendita cosiddetta fiscale che non ha alcuna motivazione, perché in effetti l'aggravio dovrebbe essere di una lira e cinquanta centesimi. Ci troviamo di fronte ad una situazione analoga. Il mio dovere di relatore, non scrupolo perché potrebbe sembrare un elogio che sarebbe fuori posto, mi ha portato ad approfondire l'argomento. Ebbene, mi sono rivolto a tributaristi, a funzionari seri, esperti in materia, ponendo alcune domande, ed ho appreso che 20 mila lire al giorno, moltiplicate per 365 giorni l'anno, danno 7 milioni e 300 mila lire di incasso. Su questa somma si applica un'imposta lorda annua di 1 milione e 66 mila lire da cui, detraendo una quota fissa di 36 mila lire, si arriva ad una imposta annua di 1 milione e 30 mila lire. Questa somma, divisa per i 365 giorni l'anno, dà un'imposta giornaliera, sulle lire 20 mila, di 2.820 lire. Ora, non vorrei che si facesse il buon peso, come si dice a Napoli, e cioè che in effetti con un arrotondamento delle 2.820 lire si arrivasse alle 5 mila lire proposte.

Partendo dall'ipotesi di 20 mila lire giornaliera di incasso, quale provvidenza,

sussidio o contributo (dobbiamo stare attenti all'esatta dizione ai fini fiscali), e presumendo che non vi siano altri redditi (poi verrà in discussione l'esigenza opportunamente sottolineata dall'onorevole Giovagnoli che abbiamo già avvertito e che anche il presidente, nel lodevole tentativo di superare questi scogli, mi suggeriva, e cioè il coacervo dei redditi, e quindi il tetto), per questa somma si ha una imposizione di 2.820 lire. Quindi, ritengo che sia da accogliere l'esigenza posta dal rappresentante del Governo di chiedere, ai fini di un ulteriore approfondimento della materia, il parere della VI Commissione finanze e tesoro, a' sensi dell'articolo 73, primo comma, del Regolamento.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Ventre, chiede di acquisire il parere di altra Commissione a' sensi dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 73 del Regolamento, che, testualmente, recita: « La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione ».

Su tale proposta vorrei conoscere il parere dei colleghi.

ANSELMI TINA. È mio desiderio che si spezzasse il circolo vizioso dentro il quale ci stiamo muovendo nel discutere il progetto di legge all'ordine del giorno. Tempo fa il rappresentante del Governo aveva prospettato la possibilità di trovare una soluzione di mediazione: ritengo, quindi, che esso possa farsi carico, prima di venire a riferire sulla questione alla Commissione di merito, di concordare con il Ministero del tesoro la soluzione dei problemi finanziari posti dal provvedimento medesimo.

Pertanto, formalmente invito il rappresentante del Governo a promuovere una riunione con il ministro del tesoro al fine di individuare quella soluzione di mediazione di cui egli ci ha parlato; soluzione che, una volta accolta da noi, renderebbe inutile un rinvio della questione alla VI Commissione finanze e tesoro per il parere.

PALOPOLI. L'onorevole Anselmi ha anticipato in parte quanto avevo intenzione di dire: anche il gruppo comunista, infatti, condivide l'opinione in base alla quale si rende necessario un preventivo coordinamento tra i diversi Ministeri interessati al disposto del disegno di legge al nostro esame.

Nel caso in cui accogliessimo la proposta del relatore, senza che vi fosse stato un preventivo accordo tra i Ministeri interessati, correremmo il rischio di lavorare per nulla e di essere, poi, costretti a discutere *ex novo* su una probabile diversa proposta del Governo.

PRESIDENTE. Desidero innanzi tutto ringraziare il relatore per quanto detto nei miei riguardi. Mi scuseranno i colleghi se mi permetto di affermare che le proposte sin qui fatte sono forse un po' approssimative. Indubbiamente la discussione sul disegno di legge si è svolta in modo travagliato, il che non ha consentito di dare ordine concettuale ai diversi interventi. Ci aiuta, però, in questo senso il Regolamento il quale al terzo comma dell'articolo 79 dispone che: «Dopo aver proceduto all'esame preliminare del progetto e a conclusione di esso, la Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli».

Personalmente ritengo che la nomina di un Comitato ristretto sia la soluzione migliore, soprattutto alla luce della situazione nella quale ci troviamo: infatti, sia il relatore, sia il rappresentante del Governo hanno espresso alcune indicazioni ed intenzioni, senza però formalizzarle in emendamenti, per cui non abbiamo nulla di concreto in base al quale chiedere l'autorizzazione al Presidente della Camera, al fine di acquisire il parere di altra Commissione.

In sede di Comitato ristretto, invece, si potranno individuare le modifiche concrete da apportare al testo, con l'aiuto prezioso del rappresentante del Governo.

PALOPOLI. Come sempre, il presidente ha trovato la soluzione migliore: il Comitato ristretto, infatti, ci consentirà di confrontare le proposte del relatore e quelle avanzate dai rappresentanti dei gruppi, nonché quelle del Governo.

PRESIDENTE. Il quale ultimo, ovviamente, dovrà farsi carico di ascoltare preventivamente il parere degli altri dicasteri sulle eventuali modifiche da apportare all'articolato del disegno di legge.

LUSSIGNOLI. A costo di ripetere quanto è già stato detto, desidero partecipare ai colleghi la mia perplessità sull'andamento della odierna discussione: credevo, infatti, che la soluzione di nominare un Comitato ristretto — che condivido pienamente — fosse già emersa nel corso della precedente seduta. Probabilmente, le mie informazioni non erano esatte, dal momento che, come ho detto, a quella riunione non ho potuto partecipare. Mi auguro, adesso, che il Governo sia nelle condizioni di recepire le indicazioni emerse dal dibattito e, mi pare, condivise da parte del suo rappresentante e si impegni a formulare proposte concrete. Questo è un punto molto importante. Se il Governo non condivide le indicazioni emerse, lo deve dire subito, affinché la Commissione possa prendere le sue decisioni. Anche sotto l'aspetto politico è opportuno sapere se fra il Governo e la Commissione, o una parte della stessa, vi sia concordanza sugli obiettivi da perseguire.

PRESIDENTE. Signor sottosegretario, l'onorevole Lussignoli condivide la soluzione della nomina di un Comitato ristretto ma, siccome sa per esperienza, come del resto tutti quanti noi, che anche le proposte operative possono rimanere giacenti nei Comitati ristretti nel caso in cui questi non vengano costituiti nel senso dovuto, vuole un impegno preciso del Governo e della Commissione circa l'operatività del Comitato ristretto.

Invito il relatore, onorevole Ventre, a fissare, nel caso in cui la mia proposta

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

venga accolta, la seduta del Comitato ristretto a brevissima scadenza, in modo da dare una definizione appropriata e urgente al problema.

MONSELLATO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Assumo un impegno nel senso indicato dagli interventi nel dibattito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di costituire il Comitato ristretto.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore Ventre, i deputati Anselmi Tina, Giovagnoli Sposetti Angela, Menziani, Nicolazzi, Olcese, Pastore, Pellegatta, Pinto e Trotta.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,40.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione delle di-

rettive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi ».

ALLOCCA, Relatore. Devo informare la Commissione che la V Commissione bilancio, riunitasi per esprimere il proprio parere sul disegno di legge, non ha avuto la possibilità di farlo dal momento che il rappresentante del Governo ha chiesto un rinvio della discussione al fine di individuare meglio, previo approfondimento, le possibili forme di copertura finanziaria del provvedimento. In questo senso, egli ha fatto riferimento alla possibilità di reperire i fondi necessari utilizzando i residui passivi della cosiddetta « legge quadrifoglio ».

Personalmente ho condiviso questa proposta, dato che il riferimento ai residui passivi citati ci fa sperare che il tentativo del Governo non sia inutile.

PRESIDENTE. Dal momento che il parere della V Commissione bilancio è per noi vincolante, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO